



u.7  
[Handwritten signature]

*Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

\* \* \*

Parere n. 2400 del 19/05/2017

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

Progetto	<p style="text-align: center;"><b>ID_VIP: 3342</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Diga di Badana nel Comune di Bosio (AI), lavori di manutenzione straordinaria. D.M. 400 del 18/07/2011. Richiesta di proroga di 5 anni della validità del Decreto Ministeriale</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Parere Tecnico (ex art. 9 del D.M. 150/2007)</i></p>
Proponente	<p style="text-align: center;"><b>Mediterranea delle Acque S.p.A.</b></p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

## La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

VISTA la nota prot. n. 12264/DVA del 05/05/2016, acquisita al prot. n. 1692/CTVA del 09/05/2016, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali di questo Ministero (di seguito "DVA"), ha comunicato la procedibilità dell'istanza presentata dalla "Mediterranea delle Acque S.p.A." (di seguito "Proponente"), per i seguenti procedimenti:

- [ID\_VIP 3339]: "Diga di Badana nel Comune di Bosio (Al), lavori di manutenzione straordinaria. D.M. 400 del 18/07/2011, prescrizioni lettera A) a,b,c,d,e,f,g,h" (Verifica di ottemperanza);
- [ID\_VIP 3340]: "Diga di Badana nel Comune di Bosio (Al), lavori di manutenzione straordinaria. D.M. 400 del 18/07/2011. Modifiche al progetto richieste dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici" (Verifica di Assoggettabilità VIA);
- [ID\_VIP 3342]: "Diga di Badana nel Comune di Bosio (Al), lavori di manutenzione straordinaria. D.M. 400 del 18/07/2011. Richiesta di proroga di 5 anni della validità del Decreto Ministeriale" (Parere Art. 9 DM 150/07).

**CONSIDERATO** che il presente parere riguarda la procedura del parere tecnico (ex art. 9 del D.M. 150/2007) della istruttoria "Diga di Badana nel Comune di Bosio (Al), lavori di manutenzione straordinaria. D.M. 400 del 18/07/2011. Richiesta di proroga di 5 anni della validità del Decreto Ministeriale" (identificata con il codice "ID\_VIP 3342").

VISTO il Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14/05/2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248" ed in particolare l'art. 9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (di seguito "CTVA").

VISTO il D.L. 23/05/2008, n. 90, convertito in legge il 14/07/2008, L. 123/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14/05/2007, n. 90.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18/09/2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della CTVA e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti GAB/DEC/193/2008 del 23/05/2008 e GAB/DEC/205/2008 del 02/07/2008.

VISTO il Decreto legislativo del 03/04/2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ed in particolare l'art. 8 inerente il funzionamento della CTVA.

VISTO il Decreto Legge 6/7/2011, n. 98, convertito in legge il 15/07/2011, L. n. 111/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 06/07/2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della CTVA prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 e s.m.i..

VISTO il Decreto Legge 24/06/2014 n. 91 convertito in legge 11/08/2014, L. 116/2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" ed in particolare l'art.12, comma 2, con il quale si dispone la proroga le funzioni dei CTVA in carica alla data dell'entrata in vigore del detto D.L. fino al momento della nomina della nuova Commissione.

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale".

**CONSIDERATO** che con le sopra citate note prot. n. 12264/DVA del 05/05/2016 e prot. n. ME000947-2016-P del 23/05/2016 è stata trasmessa copia della seguente documentazione:

- Avviso al pubblico;
- Progetto preliminare;

- Studio Preliminare Ambientale;
- Dati georiferiti dell'opera.

VISTA la nota prot. n. 1813/CTVA del 17/05/2016, con la quale il Presidente della CTVA ha comunicato i procedimenti assegnati nel corso della riunione del CdC n. 17 del 12/05/2016, tra i quali figura l'istruttoria in questione.

VISTA la nota prot. n. 13591 del 18/05/2016, acquisita al prot. n. 1835/CTVA del 18/05/2016, con la quale il MIBACT ha chiesto il rilascio del parere di competenza alle Soprintendenze territorialmente interessate ed ha chiesto al MATTM informazioni in merito all'iter procedurale da seguire.

VISTA la nota prot. n. 14478/DVA del 27/05/2016, acquisita al prot. n. 1971/CTVA del 30/05/2016, con la quale la DVA ha concordato con l'ipotesi procedurale descritta dal MIBACT nella sopra citata nota (prot. n. 13591 del 18/05/2016).

VISTA la nota prot. n. 6184 del 14/07/2016, acquisita al prot. n. 2578/CTVA del 14/07/2016, con la quale il MIBACT ha sollecitato il rilascio del parere di competenza alle Soprintendenze territorialmente interessate.

VISTA la nota prot. n. 7905 del 29/07/2016, acquisita al prot. n. 2799/CTVA del 02/08/2016, con la quale il MIBACT ha chiesto documentazione integrativa al Proponente, relativamente agli aspetti attinenti al patrimonio archeologico.

VISTA la nota prot. n. ME002158-2006-P del 29/11/2016, acquisita a prot. n. 4293/CTVA del 29/12/2016, con la quale il Proponente ha inviato la documentazione integrativa richiesta dal MIBACT e dalla Regione Piemonte.

VISTA la nota prot. n. 192 del 30/01/2017, acquisita al prot. n. 2/CTVA del 03/01/2017, con la quale il MIBACT ha trasmesso la sopra citata documentazione integrativa inviata dal Proponente alle Soprintendenze territorialmente interessate.

VISTA la nota prot. n. 395/DVA del 10/01/2017, acquisita al prot. n. 42/CTVA del 11/01/2017, con la quale la DVA ha comunicato che il Proponente ha inviato copia della documentazione richiesta dal MIBACT (giusta nota prot. n. 7905 del 29/07/2016), nonché a seguito delle problematiche e criticità evidenziate dalla Regione Piemonte con Determinazione n. 1516 del 20/06/2016.

VISTA la nota prot. n. ME000172-2017-p, acquisita al prot. n. 1367/DVA del 23/01/2017, con la quale il proponente ha trasmesso, per conoscenza, copia della documentazione integrativa in riscontro ai rilievi emersi nel corso della Conferenza dei Servizi tenutasi a Torino in data 17/01/2017.

VISTA la nota prot. n. 1592/DVA del 25/01/2017, acquisita al prot. n. 213/CTVA del 26/01/2017, con la quale la DVA ha comunicato che il Proponente ha inviato documentazione integrativa a seguito di quanto emerso nel corso della seduta della Conferenza dei Servizi presso la Regione Piemonte del 17/01/2017 (giusta nota prot. n. 172 del 23/01/2017, acquisita al prot. n. 1367/DVA del 23/01/2017).


VALUTATI gli esiti della riunione effettuata in data 16/03/2017, convocata con la nota prot. n. 640/CTVA del 02/03/2017.

VISTA la nota prot. n. ME000483-2007-P del 07/03/2017, acquisita al prot. n. 852/CTVA del 20/03/2017, con la quale il Proponente ha inviato, per conoscenza, la documentazione integrativa richiesta dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, in merito alla verifica preventiva di interesse archeologico.

VISTA la nota prot. n. 6970/DVA del 23/03/2017, acquisita al prot. n. 907/CTVA del 23/03/2017, con la quale la DVA ha comunicato che il Proponente ha inviato copia digitale della documentazione integrativa a seguito di quanto richiesto dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo (giusta nota prot. n. 483 del 07/03/2017, acquisita al prot. n. 6615/DVA del 20/03/2017).

VISTA la nota prot. n. 8823/DVA del 11/04/2017, acquisita al prot. n. 1122/CTVA del 11/04/2017, con la quale la DVA ha trasmesso il parere del MIBACT (giusto parere prot. n. 10923 del 07/04/2017, acquisito al prot. n. 8632/DVA del 10/04/2017).

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico, né in forma singola né in forma associata;



**PRESO ATTO** che:

- la diga di Badana (altezza massima di 56,25 m e lunghezza al coronamento di 216 m), è parte del complesso di dighe del Gorzente, che costituisce la principale fonte di approvvigionamento di acqua potabile della Città Metropolitana di Genova;
- la diga, che invasa un volume di 4.000.000 di m<sup>3</sup>, è ubicata a circa 700 m s.l.m. in territorio appenninico e la sua realizzazione risale al periodo 1906-1914. La struttura della diga, di tipo “a gravità”, è in muratura, costituita da blocchi di pietrame legati con malta di calce idraulica, sabbia e pozzolana;
- a seguito dei dissesti strutturali del corpo diga avvenuti nel febbraio 2006, si sono resi necessari interventi di manutenzione straordinaria che sono stati oggetto di progettazione nell’anno 2009;
- il progetto e le opere connesse sono localizzati nel Comune di Bosio, in Provincia di Alessandria, nel territorio della Regione Piemonte; la strada di accesso ricade nei Comuni di Campomorone e Ceranesi, nell’ambito della Città Metropolitana di Genova, nella Regione Liguria;
- rispetto alle aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali, il progetto ricade totalmente o parzialmente all’interno delle seguenti aree naturali protette:

N.	Denominazione ufficiale area protetta	Codice area protetta	Tipo area protetta
1	Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo	EUAP0219	Parco regionale
2	Capanne di Marcarolo	IT1180026	SIC
3	Praglia - Pracaban - Monte Leco - Punta Martin	IT133150	SIC

- il progetto rientra nelle tipologie elencate nell’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al punto 13 denominato “impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d’invaso superiore ad 1.000.000 m<sup>3</sup>” e in particolare ricade tra i progetti “inerenti le modifiche o estensioni che possano produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente”.

**CONSIDERATO** che con il D.M. n. 400 del 18/07/2011 il MATTM, di concerto con il MIBACT, ha decretato il giudizio di compatibilità ambientale relativo al progetto definitivo (anno 2009) di manutenzione straordinaria della esistente diga di Badana in Comune di Bosio (AL), presentato dalla Società Mediterranea delle Acque S.p.A., con prescrizioni.

**CONSIDERATO** che con la nota di trasmissione della documentazione a corredo delle istanze, prot. n. ME000746-2016-P del 21/04/2016, acquisita al prot. n. 11427/DVA del 28/04/2016 e trasmessa con la nota prot. n. 12264/DVA del 05/05/2016, acquisita al prot. n. 1692/CTVA del 09/05/2016, il Proponente ha reso noto che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (IV Sezione) ha richiesto approfondimenti progettuali e successiva modifica rispetto agli interventi di manutenzione straordinaria della diga di Badana nel Comune di Bosio (AL) precedentemente sottoposti a VIA e oggetto del suddetto D.M. n. 400 del 18/07/2011.

**PRESO ATTO** che:

- le due procedure, di VIA e di approvazione del progetto da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, erano state avanzate in parallelo;
- lo SIA del 2009-2011 prevedeva il confronto tra “opzione zero”, “Ristrutturazione della diga” e “Demolizione e ricostruzione”: il D.M. n. 400 del 18/07/2011 scartò sia l’“opzione zero” sia la “Demolizione e ricostruzione”, mentre il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con voto n. 190/2011, richiese di approfondire la fattibilità dell’intervento di totale demolizione dell’opera esistente e della sua successiva ricostruzione. In sostanza, a giudizio della IV Sezione, il progetto di “Ristrutturazione della diga”, con adeguamento/miglioramento delle opere esistenti, poteva essere preso in considerazione soltanto nel caso in cui fosse stata motivatamente rappresentata l’impossibilità di realizzare la soluzione di demolizione/ricostruzione;
- il parere negativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha imposto al Proponente di apportare alcune modifiche al progetto definitivo che è stato nuovamente sottoposto alla verifica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (IV Sezione), il quale lo ha approvato con richiesta di ulteriori approfondimenti. Si è giunti pertanto al progetto definitivo (2013-2014) modificato secondo le indicazioni ricevute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- ①
- le modifiche al progetto già valutato nell'istruttoria di VIA, successivamente richieste dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, hanno determinato la necessità di sottoporre le stesse al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, identificato con il codice "ID VIP 3340";
  - per quanto sopra illustrato, il Proponente ha rappresentato che ad oggi non è stato possibile dare avvio ai lavori di realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria della diga di Badana già sottoposte a VIA.

CONSIDERATO che con la richiamata nota prot. n. 12264/DVA del 05/05/2016, acquisita al prot. n. 1692/CTVA del 09/05/2016, la DVA, nel premettere che nulla osta da parte propria alla concessione della proroga di 5 anni della validità del D.M. n. 400 del 18/07/2011 (ovvero del termine previsto da suddetto decreto per la realizzazione dell'intervento), richiesta dal Proponente ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. con nota prot. ME000758-2016-P del 21/04/2016, ha chiesto alla CTVA di esprimere in merito il proprio parere tecnico di competenza ai sensi dell'art. 9 del D.M. n. 150/2007.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., "I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4".

CONSIDERATO che:

- le prescrizioni formulate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (IV Sezione) hanno imposto la demolizione di porzioni più ampie del corpo diga e la relativa conseguente ricostruzione. L'intervento più rilevante consiste nella realizzazione di un nuovo paramento di monte. Le differenze riscontrabili tra i due progetti possono sintetizzarsi in:
  - variazioni di carattere temporaneo:
    - ❖ aumento delle attività di demolizione;
    - ❖ aumento della produzione di calcestruzzi;
  - variazioni di carattere permanente:
    - ❖ aumento della superficie occupata dal paramento di monte della diga (entro il sedime del lago).
- gli impatti derivanti dalle sudette modifiche riguardano pertanto:
  - l'aumento, in termini temporali, delle attività di cantiere, con conseguenti polveri prodotte durante le maggiori attività di demolizione;
  - l'aumento del flusso di mezzi di trasporti, con relative emissioni di polveri, inquinanti e rumore degli automezzi;
  - l'aumento, in termini di durata, delle attività più rumorose in cantiere.

VALUTATO che

- la modifica progettuale prevede un aumento dei volumi di calcestruzzo necessari da 48.000 a 98.255 m<sup>3</sup> e un incremento dei tempi di realizzazione da 26,5 a 33 mesi;
- il progetto definitivo modificato e approvato, che ha recepito le richieste del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevede di fatto le stesse tipologie di attività e lavorazioni che avrebbero dovuto essere svolte nel progetto definitivo originario, sottoposto a procedimento di VIA, e quindi fondamentalmente le stesse tipologie di impatto sulle componenti ambientali;
- le modifiche non inducono impatti aggiuntivi rispetto a quelli già valutati nella precedente istruttoria di VIA;
- le principali differenze che si riscontrano tra i due progetti di manutenzione straordinaria della diga di Badana consistono nella maggiore durata delle lavorazioni nella fase di cantiere per il progetto definitivo revisione 2013-2014, in ragione della maggiore entità delle opere necessarie, ovvero in una maggiore durata dei relativi impatti sulle matrici ambientali interferite;
- le valutazioni contenute nel D.M. n. 400 del 18/07/2011 e le relative prescrizioni di cui alla sezione A) lettere a), b), c), d), e), f), g), h), formulate con riferimento al progetto definitivo del 2009, non sono pertanto incompatibili con le modifiche approvate ma, anzi, risultano in buona sostanza

coerenti con esse, tali dunque da poter essere estese e applicate anche al progetto definitivo revisione 2013-2014;

- il progetto di manutenzione straordinaria della diga di Badana dell'anno 2009, sottoposto a istruttoria di VIA, non è stato realizzato;
- il Proponente ha già inteso riferire al progetto definitivo modificato e approvato, anziché a quello originario sottoposto a istruttoria di VIA, le azioni ad oggi intraprese e le intenzioni manifestate al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui al D.M. n. 400 del 18/07/2011;
- pertanto le suddette prescrizioni di cui alla sezione A) lettere a), b), c), d), e), f), g), h) non sono da intendersi superate ma, anzi, dimostrano di conservare la loro efficacia anche per il progetto definitivo revisione 2013-2014;

VISTA la nota prot. n. 13.200.10 - VALINT22\_2014/A18000 - 8/2016A/A18000 - 1, acquisita al prot. n. 632/CTVA del 02/03/2017, recante *Trasmissione osservazioni regionali*, con la quale la **Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Difesa del Suolo** ha trasmesso copia della D.D. n. 374 del 15/02/2017, contenente l'**osservazione unitaria regionale** espressa nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale e della verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. n. 400 del 18/07/2011 per il progetto in argomento, a integrazione della precedente D.D. n. 1516 del 20/06/2016, come di seguito riportato:

[...] “a seguito delle riunioni dell'Organo tecnico e della Conferenza di servizi tenutesi in data 24/05/2016, il suddetto Settore, con D.D. n. 1516 del 20/06/2016, aveva espresso l'osservazione unitaria regionale, nella quale, riservandosi di verificare l'ottemperanza alle prescrizioni del D.M. 400/2011 in un momento successivo, si riteneva che la documentazione progettuale non consentisse di esprimersi compiutamente circa l'assoggettabilità o meno alla fase di valutazione di impatto ambientale e che pertanto la suddetta documentazione dovesse essere integrata e aggiornata in merito a una serie di aspetti tecnici e ambientali dettagliatamente illustrati;

con nota prot. n. 7905 del 29/07/2016, il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo ha richiesto alla Società Mediterranea delle Acque S.p.A. la documentazione integrativa indicata dalla Soprintendenza Archeologia del Piemonte e dalla Soprintendenza Belle arti e paesaggio di Alessandria;

in data 22/12/2016, sono quindi pervenute le integrazioni alle osservazioni regionali formulate con la suddetta D.D. n. 1516 del 20/06/2016 ed alle richieste espresse da parte del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo in data 29/07/2016;

in data 17/01/2017, si è tenuta la seconda riunione della Conferenza di servizi, finalizzata ad esaminare le integrazioni presentate dal proponente ed a concludere l'istruttoria regionale;

con nota prot. n. 172 del 23/01/2017, il proponente ha infine provveduto a trasmettere i chiarimenti spontanei che si era impegnato a fornire nel corso della suddetta riunione;

considerato che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

considerati i contributi forniti dai componenti dell'Organo tecnico in sede istruttoria;

in accordo col nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale;

visto il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, si evidenzia quanto segue, con riferimento distintamente alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 400 del 18/07/2011 (punto I) ed alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (punto II).

#### I) Verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 400/2011

Alla luce della documentazione integrativa e dei chiarimenti forniti dal proponente, è possibile definire se, per le varie componenti ambientali, nella documentazione relativa alla progettazione 2009, letta anche alla luce dei cospicui aggiornamenti progettuali del 2016, si possa ravvisare una ottemperanza sostanziale e significativa alle prescrizioni formalizzate nel 2011. Peraltro, per alcune componenti questa verifica di ottemperanza risulta significativa solo in parte, in virtù delle modifiche apportate al progetto, mentre per altre componenti essa si rivela superata, per aggiornamenti normativi nel frattempo maturati. Di seguito si dà riscontro della completa, parziale o mancata ottemperanza alle prescrizioni ambientali della Regione Piemonte, così come indicate al punto C) del D.M. n. 400 del 18/07/2011.

##### 1. Utilizzo della risorsa idrica e concessioni

*punti a) e b)*

**Si ritiene che si sia, almeno in parte, ottemperato alle prescrizioni, in quanto si prende atto di quanto prescritto riguardo agli aspetti qualitativi, mentre per gli aspetti quantitativi si rimanda ad un provvedimento concessorio post-operam, ancora da definire e svincolato dal progetto in sé. La prescrizione relativa al deflusso minimo vitale non è più pertinente nella fase di cantiere in quanto, nel quadro progettuale aggiornato ed adeguato alle attuali norme regionali specifiche per il SIC “Capanne di Marcarolo”, ed in particolare in riferimento ai disposti della D.G.R. n. 29-1195 del 16 marzo 2015 (Misure di conservazione Sito-specifiche per gli ambienti delle acque correnti e delle acque ferme del SIC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo”), l'approvvigionamento idrico per i fabbisogni di cantiere non può più avvenire e non può interferire con il rio Badana o con il torrente Gorzente, ma sarebbe assicurato direttamente come prelievo dal lago Bruno, attraverso una ripartizione dalla presa ivi esistente (rif. documento BADINT VOL\_PM.pdf “Studio Preliminare Ambientale per la verifica di Assoggettabilità - Integrazione volontaria”, presentato nel giugno 2016).**

##### 2. Tutela delle acque

*punti a), b), c), d)*

①

**Si ritiene che si sia sostanzialmente ottemperato alle prescrizioni, laddove ancora attuali,** con l'indicazione dei punti di prelievo e di scarico delle acque di cantiere a valle del trattamento (vasche di sedimentazione) e con il recepimento delle prescrizioni relative al controllo delle acque di scarico (rif. documenti BADINT VOL\_PM.pdf, BADOTT.pdf e BADPMA.pdf). **Le prescrizioni di cui ai punti a) e b) non sono invece più attuali** in virtù della differente fonte di approvvigionamento idrico del progetto attuale, come sopra rammentato.

*punti e), f), g)*

**Si ritiene che si sia sostanzialmente ottemperato alle prescrizioni,** come previsto nel file BADOTT.pdf, con indicazioni specifiche espresse nel documento BAOPMA.pdf, il quale delinea un piano organico di monitoraggio, che prevede anche la realizzazione di una piattaforma informatica di condivisione dei dati con ARPA Piemonte.

3. Salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale, tutela della fauna selvatica ed acquatica

*punti a), b), c)*

In relazione alle succitate componenti, tutte le **prescrizioni** che richiedevano alla società proponente di rapportarsi al Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, ora Ente di Gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese, relativamente alla definizione del cronoprogramma dei lavori e del programma di monitoraggio ambientale **sono state ottemperate** già in questa fase.

Peraltro, il suddetto Ente di Gestione non ha ravvisato, nella documentazione aggiornata, probabilità di ulteriori effetti negativi sullo stato di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario e pertanto non ha richiesto l'assoggettamento alla fase di valutazione di incidenza (rif. nota prot. n. 683 del 07/06/2016). Si osserva comunque che nel documento BADOTT.pdf, con riferimento anche all'Allegato E "Progettazione Zona Umida in coda al Lago Badana e Progettazione per la Sistemazione di 2 Dissesti in Sponda Sinistra al Lago di Badana", si prende atto delle prescrizioni, prevedendone l'applicazione.

*punti d) e), f)*

Si rileva che nel documento BADOTT.pdf ed anche nel Piano di Monitoraggio (BADPMA.pdf) si prevede, in fase esecutiva, il recepimento delle prescrizioni relative alla tutela della fauna acquatica ed in particolare di quella ittica.

Per quanto riguarda la prescrizione che richiedeva l'attuazione di idonee misure correttive al fine di mitigare gli impatti sulla qualità delle acque e sulla fauna acquatica e di interventi di modifica dell'area umida nel caso in cui le relative attività di monitoraggio evidenziassero delle criticità a carico di tali aspetti, si prende atto che la relazione di verifica di ottemperanza predisposta dal proponente rimanda la definizione delle azioni correttive a momenti successivi all'emergere delle criticità rilevate con il monitoraggio.

*punto g)*

**Si ritiene che si sia sostanzialmente ottemperato alle prescrizioni** (rif. Documento BADOTT.pdf e relativo allegato BADOTTALL\_F.pdf "Piano di cantiere per la prevenzione e il risanamento degli sversamenti").

*punti h), i), j)*

In relazione alle succitate componenti, sarà cura dell'Ente di Gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese il controllo e la verifica del rispetto di queste ultime.

4. Presenza di rocce contenenti amianto e gestione degli inerti

**Si ritiene che, dal punto di vista formale, si sia ottemperato alle prescrizioni** (rif. Documento BADOTTALL\_A.pdf "Piano di utilizzo di geomateriali provenienti da deposito alluvionale, attività di scavo e demolizioni da eseguirsi nel perimetro delle aree di intervento").

Si rileva peraltro che **alcune prescrizioni**, date le modifiche successivamente apportate al progetto, comportanti un **notevole incremento dei volumi di demolizione, lavorazione e costruzione, nella fase attuale risultano poco cautelative se riferite all'opera modificata in esame**. Inoltre, relativamente ai metodi di analisi utilizzati per la determinazione dell'**amianto** nelle differenti tipologie di campioni indagate, si rileva che l'Indice di Rilascio è inadeguato, così come il test di cessione in acqua deionizzata ai sensi del D.M. 05/02/1998 ed inoltre che il parametro "amianto fibre libere", previsto D.M. 471/1999, oggi abrogato, non ha attinenza con la normativa vigente. Analogamente le richiamate "Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo" (D.G.R. n. 24-13302 del 15 febbraio 2010), prese a riferimento nel D.M. 400/2011, risultano superate dal D.M. 10 agosto 2012 n. 161, che costituisce la norma vigente. Tali riferimenti, richiamati anche nella documentazione attuale, dovrebbero essere aggiornati.

Tuttavia, le integrazioni ed i chiarimenti forniti dal proponente nel corso dell'istruttoria regionale (rif. documenti: BADINT.pdf; BADINT CDSTO.pdf) relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità per il progetto in esame, presentato nel 2016, consentono, ad una lettura sinottica degli elaborati sinora prodotti, di **considerare recepite le prescrizioni anche alla luce delle modifiche progettuali apportate**. Si ritiene quindi che le preoccupazioni residue circa la probabilità non remota che, in corso d'opera, durante le attività di scavo e demolizione sia rinvenibile localmente materiale contenente amianto, possano essere ragionevolmente gestite sia attraverso l'applicazione delle misure prescritte nel D.M. 400/2011, sia attraverso l'applicazione di ulteriori prescrizioni (nel seguito riportate), sia soprattutto attraverso un'attenta attività di monitoraggio e controllo in fase di cantiere, da parte degli operatori e degli enti di controllo a ciò preposti.

5. Suolo, sottosuolo e assetto idrogeologico

**Si ritiene che si sia sostanzialmente ottemperato alle prescrizioni.**

6. Emissioni in atmosfera

*punti a), b), c), d), e)*

**Si ritiene che si sia sostanzialmente ottemperato alle prescrizioni.** Nel file BADOTT.pdf (Verifica di Ottemperanza V.I.A.) e nei relativi allegati è previsto un puntuale accoglimento di tutte le richieste e prescrizioni. I monitoraggi inerenti, indicati nel Piano di Monitoraggio (documento BADPMA.pdf), sono stati predisposti previo confronto con ARPA Piemonte.

7. Impatto acustico

**Si ritiene che si sia sostanzialmente ottemperato alle prescrizioni.** Nel file Badott.pdf (Verifica di Ottemperanza V.I.A.) e relativi allegati è previsto il puntuale accoglimento di tutte le prescrizioni.

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*

I monitoraggi inerenti, indicati nel Piano di Monitoraggio (documento BADPMA.pdf), sono stati predisposti previo confronto con ARPA Piemonte.

8. **Compatibilità degli interventi dal punto di vista idraulico**

Preso atto dei contenuti del paragrafo “Compatibilità degli interventi dal punto di vista idraulico” dell’elaborato “Studio di impatto ambientale - VERIFICA DI OTTEMPERANZA VIA”, e delle giustificazioni fornite dal Proponente, considerato che la prescrizione relativa alle gabbionate si può considerare decaduta a causa delle prescrizioni dettate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (adeguamento dello scarico di fondo) in contrasto con la stessa, **si può ritenere che si sia verificata una sostanziale ottemperanza alle prescrizioni impartite.**

II) Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale

Premesso che il progetto, presentato dal proponente per la verifica di assoggettabilità, fa riferimento, per cospicue parti della documentazione, a dati ed elaborati prodotti nella pregressa procedura di valutazione di impatto ambientale ed è stato pertanto necessario l’esame contestuale e congiunto di elaborati relativi a documentazioni progettuali temporalmente distinte e parzialmente differenti, ancorché riferite alla medesima opera, si evidenzia che si è tenuto conto, con le opportune distinzioni, di quanto già documentato e relazionato nella precedente procedura.

Pertanto, esaminata la documentazione progettuale sin qui presentata e i documenti a cui essa fa riferimento, valutate le integrazioni documentali prodotte e i chiarimenti spontanei forniti, si esprimono le osservazioni di seguito elencate.

1. **Ambiente idrico, tutela delle acque e compatibilità idraulica**

Pur non essendo previsto un incremento dei livelli massimi di invaso, la diga nella nuova configurazione consentirà un volume di regolazione ed una disponibilità idrica potenzialmente incrementata rispetto al passato, attraverso l’innalzamento del livello massimo di regolazione e delle portate di scarico. A tal riguardo, la Regione Piemonte ha già espresso la propria posizione (rif. D.G.R. 35-517 del 4 agosto 2010), che qui si ribadisce e cui si fa riferimento, in materia di ripartizione della risorsa interregionale nel sistema di invasi in oggetto, aspetto che nel D.M. 400 del 18/07/2011 era stato demandato, come raccomandazione, a specifico accordo fra Regione Piemonte e Regione Liguria; a tal riguardo si ritiene che in corso d’opera o, al più, entro il primo anno di esercizio dell’invaso in oggetto, debba essere avviata la procedura di **rinnovo della concessione interregionale relativa alla derivazione di acqua dal sistema degli invasi del Gorzente.**

Si prende atto di quanto indicato dal proponente circa l’assoluta compatibilità con il regime idraulico, la morfologia e lo stato qualitativo del rio Badana delle portate massime in uscita dalla nuova configurazione degli scarichi. Per quanto concerne la salvaguardia dei corpi idrici interessati (rio Badana e torrente Gorzente a valle del lago Bruno) dal punto di vista qualitativo ed ecologico, si rileva che il rio Badana non raccoglie scarichi di cantiere, convogliati invece nel torrente Gorzente: per la salvaguardia di quest’ultimo risulta concordato con ARPA Piemonte il monitoraggio chimico-fisico e biologico in corso d’opera e post operam, ed è previsto, in fase di lavorazione, il rispetto delle soglie allo scarico delle acque di lavorazione secondo normativa vigente. Al riguardo si rileva che il **soggetto gestore del SIC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo” non ha ritenuto necessaria l’apertura di una ulteriore procedura di Valutazione di Incidenza**, non rilevando, quindi, elementi in contrasto con quanto previsto dalle “Misure di conservazione sito specifiche per gli ambienti delle acque correnti e delle acque ferme ...” di cui alla D.G.R. 29-1195 del 16 marzo 2015.

Pertanto si richiede quanto di seguito elencato:

- a) a titolo cautelativo, onde prevenire il dilavamento diffuso verso il sistema idrico in oggetto di contaminanti dagli stoccaggi di materiali e prodotti chimici necessari in fase di costruzione o ai mezzi di cantiere, le **aree di deposito** siano in contropendenza o pianeggianti, temporaneamente impermeabilizzate e dotate di drenaggi separati per le acque di prima pioggia, oppure riparate dagli eventi piovosi. Analoga attenzione dovrebbe essere rivolta ai **mezzi di cantiere** ed alle relative operazioni di manutenzione e rabbocco, da svolgere comunque, per quanto possibile, esternamente agli alvei torrentizi ed all’invaso.
- b) Si richiede la pronta segnalazione ad ARPA Piemonte di eventi accidentali o malfunzionamenti riguardanti il sistema di raccolta, trattamento o scarico delle acque di cantiere, così come la tempestiva segnalazione di rilevamenti anomali nella qualità delle acque o allo scarico, mediante comunicazione urgente ovvero attraverso la piattaforma informatizzata prevista per la condivisione dei dati di monitoraggio ambientale, unitamente all’applicazione graduale di misure di intervento per il ripristino della normalità, sotto la supervisione di ARPA Piemonte.
- c) Ci si riserva di definire nella successiva fase di progettazione, le pratiche demaniali da attivare e le espressioni da rendere ai sensi del R.D. 523/1904, per quegli interventi che comportano occupazione temporanea o permanente di sedime demaniale, d’interferenza con il rio Badana e di approvvigionamento di materiale litoido. Si ribadisce infine che **l’autorizzazione per il vincolo idrogeologico, è rinviata alla successiva fase di progettazione.**

2. **Terre e rocce da scavo, materiali di risulta, amianto**

Si prende atto della quantificazione effettuata da parte del proponente in merito alla quota di materiali inerti non reperibile in cantiere (punto 2.14.1 dello Studio preliminare di impatto per la verifica di assoggettabilità alla VIA), nonché dell’individuazione della cava di Isoverde, in Comune di Campomorone(GE), (paragrafi 4.30 e 4.6, fig. 4.1 del medesimo elaborato), per sopperire a tale necessità (sito già individuato nell’ambito della procedura di VIA conclusasi con il D.M. 400 del 18/07/2011).

Per quanto riguarda la problematica relativa all’amianto, in virtù dei chiarimenti formalizzati a seguito della conferenza di servizi tenutasi in data 17/01/2017 (rif. doc. BADINT\_CDSTO.pdf), è emerso come i risultati analitici relativi al parametro amianto presentati circa la caratterizzazione dei sedimenti e delle rocce potenzialmente utilizzabili per la produzione di calcestruzzi risultassero espressi con definizioni improprie e poco comprensibili rispetto a quanto previsto dalla normativa attualmente vigente in materia.



In base ai chiarimenti espressi dal proponente, da cui si evincono difformità di tipo formale e non sostanziali nella presentazione degli esiti analitici, si è delineato un quadro meno problematico, non essendo ravvisabile la presenza di amianto in nessuno dei campioni effettuati.

In considerazione comunque delle litologie localmente affioranti con probabilità non irrilevante di presenza di amianto e tenuto conto dell'estrema variabilità delle concentrazioni dell'amianto naturale nell'ammasso roccioso e nei terreni, si ritiene comunque indispensabile quanto di seguito evidenziato:

- a) Si richiede che stano applicate misure di cautela analoghe a quelle adottate per altre due grandi opere che interessano il territorio delle province di Alessandria e di Genova (il Terzo Valico dei Giovi e il Metanodotto Snam Gavi Pietralavezzara), per le quali sono stati predisposti specifici protocolli per la gestione del rischio amianto, concordati tra Ministero, Regioni ed ARPA.
  - b) Dovrà essere effettiva la presenza costante di un geologo in cantiere che individui preventivamente materiali o rocce contenenti amianto, affinché siano al riguardo adottati gli opportuni provvedimenti e modalità di gestione (se possibile mantenimento in situ nella collocazione naturale previo ritombamento e isolamento dall'esterno, come da D.M. 400 del 18/07/2011 oppure, in alternativa, rimozione e conferimento a norma di legge).
  - c) I campionamenti delle rocce affioranti e degli scavi in roccia previsti dal proponente prima dell'inizio del cantiere quali indagini di approfondimento specifico, nonché i campionamenti e le analisi in corso d'opera sui materiali, una volta scavati, dovranno essere concordati con Arpa Piemonte - Polo Amianto prima dell'inizio dell'attività, onde valutarne ed ottimizzarne la rappresentatività. Infatti, pur dato atto che gli 80 punti complessivi di campionamento eseguiti su una estensione maggiore di 88.000 m<sup>2</sup> costituiscono una densità di indagine più che tripla rispetto ai minimi previsti dal D.M. 161/2012, si evidenzia come per la componente amianto attualmente non esista normativa di riferimento circa metodologie di campionamento attendibili, riconosciute e condivise per la determinazione del valore soglia di fondo naturale e peraltro la presenza di amianto nelle rocce non è ubiquitaria, ma spesso rinvenibile in vene e mineralizzazioni legate all'assetto geologico-strutturale, rendendo così essenziale caratterizzare con campionamenti specifici gli eventuali riempimenti mineralogici lungo zone tettoniche e/o di frattura. Persino sui depositi alluvionali eterogenei, nel peculiare contesto in esame, sarebbe maggiormente cautelativo un campionamento ancor più rappresentativo, per meglio caratterizzare le concentrazioni di minerali fibrosi.
  - d) Dovrà essere effettuata, in corso d'opera, un'adeguata **pianificazione delle modalità per la gestione del "rischio amianto"**, definendo un piano di analisi ad elevata frequenza di verifica sui materiali, al fine di individuare quelli passibili di essere inviati agli impianti di frantumazione, tenuto conto della disomogeneità della distribuzione dell'amianto nella matrice e di conseguenza della limitata rappresentatività dei pur numerosi campioni.
  - e) In considerazione dell'ormai datato rilievo presentato come monitoraggio ante operam (2009) sulle fibre aerodisperse, dovrà essere eseguito al riguardo un adeguato monitoraggio ante operam che rappresenti la situazione attuale dell'area per quanto concerne il parametro amianto, in linea con quanto adottato ad oggi in corrispondenza di altre importanti opere sul territorio piemontese. Le specifiche di tale monitoraggio, così come del monitoraggio in corso d'opera (siti e modalità di prelievo, metodologia di analisi, etc.) dovranno essere concordate con Arpa Piemonte - Struttura Polo Amianto, nel corso di sopralluoghi congiunti con la stessa. I campioni del monitoraggio amianto dovranno essere processati in Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) da laboratori qualificati ad effettuare analisi amianto con tale metodica. I rapporti di prova dovranno riportare l'indicazione delle tipologie di amianto presenti e l'espressione del risultato come concentrazione fibre/litro, in coerenza con i limiti riportati nelle norme vigenti. Dovranno altresì essere definite, con la summenzionata struttura specialistica di ARPA Piemonte, le modalità di monitoraggio post operam.
  - f) Il materiale di risulta e le macerie derivanti dalle operazioni di demolizione che risultassero non esenti da amianto dovranno essere raccolti, conferiti e smaltiti a norma di legge. Si rammenta al riguardo che, ai sensi della L. 257/1992, tali rifiuti non sono riutilizzabili per la realizzazione di manufatti e pertanto non potranno essere utilizzati né per la produzione di calcestruzzi, né per la realizzazione di gabbionate, contrafforti o strutture di contenimento idraulico, né tanto meno depositati internamente all'invaso. Sarà al riguardo responsabilità del proponente l'osservanza rigorosa della norma.
  - g) Dovrà essere posta la massima attenzione affinché il materiale granulometricamente non idoneo alla produzione di calcestruzzi, da destinarsi alla realizzazione di gabbionate e/o altre strutture di contenimento idraulico internamente o esternamente all'invaso, non contenga elementi non inerti, potenzialmente presenti in alcune parti del corpo diga soggette a demolizione (ad esempio, a titolo non esaustivo sfridi ed elementi metallici, plastici, bituminosi, resine, schiume etc. anche se conglomerati o miscelati a matrice inerte). A fine lavori comunque non potranno in alcun caso risultare depositati oppure abbandonati nell'invaso, al di sotto del livello idrico massimo, polveri, inerti o meno, e materiali di maggior granulometria non inerti. Peraltro, al riguardo si precisa che non possono essere impiegati, internamente all'invaso (il quale, una volta riempito, costituisce "lago" potenzialmente oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. 152/2006 oltre che riserva idrica ad uso idropotabile), materiali di demolizione e scavo, quand'anche "inerti" e "non pericolosi", senza una specifica collocazione e destinazione d'uso che ne motivino tale riutilizzo come preferenziale rispetto al mero conferimento in discarica.
3. Suolo, sottosuolo e assetto idrogeologico
- Premesso che dalla consultazione delle informazioni geografiche disponibili presso gli Uffici regionali non risultano fenomeni di dissesto in atto nell'area circostante il lago - ad esclusione di quanto già evidenziato dalla carta geomorfologica, dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore in scala 1:10000, redatta dal Comune di Bosio (Indagini geologiche per la compatibilità idraulica ed idrogeologica al P.A.I. -

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Comune di Bosio (AL) - Tav. 2/2) - si prende atto delle risposte di cui al punto A) del documento integrativo "DIGA DI BADANA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. Studio Preliminare di impatto ambientale - Risposta alla richiesta di integrazioni pervenute dal MIBACT", datato novembre 2016.

Pertanto si richiede quanto di seguito elencato:

- a) Oltre all'installazione del previsto sistema di monitoraggio topografico permanente dei pendii, costituito da caposaldi da controllare periodicamente mediante livellazione di precisione, dovrà essere previsto un monitoraggio geotecnico e/o interferometrico da terra dei due fenomeni superficiali quiescenti immediatamente a monte della sponda occidentale del Lago Badana.
- b) Al fine di prevenire contaminazioni incrociate tra i materiali di risulta, in sede di progetto esecutivo ed in corso d'opera dovranno essere separatamente trattati e puntualmente identificati i materiali da riciclare per la realizzazione del nuovo sbarramento (punti I e J delle richieste MIBACT), distinguendo tra le diverse provenienze con diversa pericolosità potenziale da minerali asbestiformi, in particolare:
  - inerti naturali prelevati da fondo lago;
  - demolizione del vecchio corpo diga;
  - materiale di scavo per l'immorsamento delle spalle del nuovo corpo diga (per questa terza opzione, in presenza di serpentiniti e cataclasiti in posto, la possibilità di intercettare discontinuità nell'ammasso roccioso con riempimenti fibrosi comporta infatti un rischio decisamente più elevato rispetto alle prime due tipologie).
- c) In sede di progetto esecutivo, in cui tra l'altro dovranno anche essere acquisite tutte le autorizzazioni relative agli interventi in vincolo idrogeologico, lungo i sentieri ad elevata frequentazione turistica si consiglia, dove necessario, di prevedere e correttamente dimensionare l'utilizzo di terre armate e di opere di ingegneria naturalistica, al duplice scopo innanzitutto estetico (come alternativa alle gabbionate), ma anche funzionale, in particolare per il rinverdimento e ritombamento definitivo delle eventuali porzioni di tracciato con affioramenti naturali di minerali fibrosi.

#### 4. Vegetazione, territorio rurale, fauna, flora, ecosistemi

Riguardo a tali componenti, si prende atto che, valutata la documentazione e considerate anche le integrazioni volontarie presentate dal proponente in data 06/06/2016 (rif. Documento BADINT VOL\_PM.pdf), **l'Ente di Gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese non ha ravvisato necessità di ulteriore assoggettamento delle opere a Valutazione di Incidenza.**

Si osserva tuttavia che, in relazione, alla prospettata "area umida" prevista in coda all'invaso a titolo di compensazione ed alla sistemazione delle aree di cantiere, a fine lavori, mediante opere di ingegneria naturalistica, nella presente progettazione è possibile riferirsi rispettivamente a documenti già presenti nella progettazione 2009 (Integrazione n. 13 "Progetto Zona Umida in coda al lago di Badana"; Integrazione 9 all'Allegato R "Studio per l'utilizzo dei geo-materiali presenti a monte della diga - Relazione idraulica e di idoneità chimica, fisica e geotecnica per l'impiego come inerti per calcestruzzo", file BADOTTALL\_E.pdf) oppure ad un generico rinvio alla progettazione esecutiva. In merito non sussistono altre indicazioni, ad esempio sulle tempistiche e sulle fasi realizzative di queste attività. Prendendo comunque atto che il proponente, interpellato al riguardo in conferenza di Servizi del 17/01/2017, ha confermato il mantenimento dei suddetti impegni, si ritiene che sia cura degli Enti locali competenti sul territorio (Comune, Ente di Gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese, Arpa Piemonte) il controllo e la verifica del rispetto di questi ultimi.

Dovranno inoltre essere recepite le seguenti prescrizioni progettuali e gestionali:

- a) Dovrà essere data piena applicazione ed ottemperanza delle misure di recupero, di mitigazione e di compensazione ambientale che già erano state indicate nel D.M. 400 del 18 luglio 2011 e che sono state integrate nella progettazione definitiva dell'opera in esame;
- b) Nel caso in cui le risultanze dell'attività di monitoraggio ambientale rilevassero una ridotta funzionalità dell'area umida che sarà realizzata in coda al lago di Badana, il proponente dovrà progettare e realizzare idonei interventi di modifica finalizzati a risolvere le criticità evidenziate. Tali interventi dovranno essere definiti e concordati con Arpa Piemonte e con l'Ente di Gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese;
- c) Nel caso in cui gli esiti del piano di monitoraggio ambientale rilevassero il verificarsi di criticità a carico delle acque e della fauna acquatica del torrente Gorzente derivanti dalle operazioni di cantiere in corso, il gestore dell'invaso dovrà prontamente attuare idonee misure correttive volte alla mitigazione degli impatti. Tali misure dovranno essere definite e concordate con Arpa Piemonte e con l'Ente di Gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese.

#### 5. Paesaggio

Rispetto a quanto precedentemente rilevato dalla Regione Piemonte (rif. D.D. n. 1516 del 20/06/2016) in merito agli aspetti paesaggistici, si rileva che i chiarimenti forniti dal proponente in conferenza di servizi (17/01/2017) e successivamente formalizzati mediante integrazione volontaria (rif. file: BAD\_INT CDSTO.pdf), consentono di attestare che la superficie di bosco destinata a trasformazione per la realizzazione del progetto risulta notevolmente inferiore ai 30.000 m<sup>2</sup> (pari a circa 16.500 m<sup>2</sup>).

Conseguentemente, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato al Comune di Bosio ed alla relativa commissione locale per il paesaggio. Al riguardo si ritiene che gli approfondimenti dei contenuti della Relazione paesaggistica che potranno risultare necessari per l'istruttoria di competenza comunale circa la compatibilità paesaggistica dell'intervento siano i medesimi già elencati al punto 7 della citata D.D. n. 1516 del 20/06/2016, e che qui si intendono interamente richiamati.

#### 6. Piano di monitoraggio ambientale

Il Piano di Monitoraggio ambientale complessivo, relativo a tutte le matrici interferite dal progetto, è stato predisposto dal proponente nella documentazione integrativa (rif. File BADPMA.pdf). Esso, fatto salvo quanto

sopra prescritto in merito al monitoraggio delle fibre di amianto aerodisperso, raccoglie le indicazioni fornite da Arpa Piemonte sulle varie componenti ambientali ed è da ritenersi pertanto esaustivo.

Pertanto si richiede quanto di seguito elencato:

- a) a fronte della significatività e della durata dei lavori in previsione, nonché della sensibilità ed importanza ecologica dell'area interessata, dovrà essere concordato con ARPA Piemonte un protocollo di pronta segnalazione di anomalie o superamenti di soglie di attenzione ravvisabili tanto dai monitoraggi quanto da osservazioni estemporanee, al fine di consentire la pronta individuazione di cause e l'attuazione di tempestive contromisure.

In conclusione, fatto salvo quanto sopra premesso e a condizione che in fase esecutiva si rispettino le prescrizioni sopra elencate, **non si ritiene che sussistano elementi tali da rendere necessario l'assoggettamento alla successiva fase di valutazione di impatto ambientale.**

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

[...]

DETERMINA

di esprimere le osservazioni indicate in premessa relative rispettivamente alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 400 del 18/07/2011 (punto I) ed alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di competenza statale (punto II), inerenti al progetto "Diga di Badana - Interventi di manutenzione straordinaria", localizzato in Comune di Bosio (AL), presentato dalla Società Mediterranea delle Acque S.p.A., facendo seguito a quanto già espresso con D.D. n. 1516 del 20/06/2016, ai fini della trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006" [...].

VISTA la nota prot. n. 10923 del 07/04/2017, acquisita al prot. n. 8632/DVA del 10/04/2017, recante Parere tecnico istruttorio della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (ABAP), con la quale il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, acquisiti preliminarmente i pareri endoprocedimentali delle competenti Soprintendenze di settore e le valutazioni del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e del Servizio V - *Tutela del paesaggio* della DG ABAP, ha espresso il proprio parere di competenza sul progetto in esame in merito alla proroga dell'efficacia del decreto prot. n. DVA-DEC-2011-400 del 18/07/2011, come di seguito illustrato:

[...]

"CONSIDERATO che la Società Mediterranea delle Acque S.p.A. con nota prot. n. ME000758-2016-P del 21/04/2016 (pervenuta il 26/04/2016) ha presentato anche a questo Ministero, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, istanza di proroga per un periodo di ulteriori cinque anni dell'efficacia del provvedimento di compatibilità ambientale (VIA) n. DVA-DEC-2011-400 del 18/07/2011, relativo al Progetto Definitivo per la Diga di Badana. Interventi per la manutenzione straordinaria, localizzata nel Comune di Bosio (AL).

[...]


CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.12264 del 05/05/2016 ha comunicato in riferimento all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA che "... è stato completato positivamente l'esame preliminare di competenza della scrivente ..." trasmettendo nel contempo la stessa alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS per l'acquisizione del relativo parere e rappresentando che la stessa "... nota è inoltrata per opportuna conoscenza a tutte le altre Amministrazioni interessate anche al fine di consentire la segnalazione di eventuali aspetti di interesse, significativi ai fini dei procedimenti in oggetto ...". Inoltre, con la medesima nota lo stesso Ministero ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale n. DVA-DEC-2011-400 del 18/07/2011, trasmettendo la relativa documentazione pervenuta alla stessa Commissione. Ancora con la predetta nota lo stesso Ministero, nel premettere che nulla osta in merito da parte della competente Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, ha chiesto il parere della stessa Commissione sulla richiesta di proroga per cinque anni dell'efficacia del provvedimento di compatibilità ambientale n. DVA-DEC-2011-400 del 18/07/2011.

[...]

VISTO il Decreto interministeriale del 24/12/2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà - per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DM n. 44 del 23/01/2016 (art. 2, co. 2, lett. n).

VISTO il provvedimento di compatibilità ambientale n. DVA-DEC-2011-400 del 18/07/2011, con il relativo quadro prescrittivo, oggetto della presente procedura di verifica di ottemperanza, la quale ha determinato, anche alla luce della variante progettuale presentata per lo sbarramento di cui trattasi e della connessa procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, la necessità di adeguarlo ed aggiornarlo nell'ambito del procedimento di proroga dell'efficacia del suddetto originario provvedimento di compatibilità ambientale così come chiesto con istanza del 21/04/2016 (prot. n. ME000758-2016/P) dalla Società Mediterranea delle Acque S.p.A. per un nuovo ulteriore termine di cinque anni.



CONSIDERATO che nell'ambito del procedimento di compatibilità ambientale di cui al provvedimento n. DVA-DEC-2011-400 del 18/07/2011, l'ex competente Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea ha espresso il proprio parere tecnico istruttorio favorevole con prescrizioni con nota prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/26418/2010 del 07/09/2010.

CONSIDERATO che l'intervenuta emanazione del Decreto interministeriale del 24/12/2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale", comporta l'esigenza anche di uniformare i quadri prescrittivi dei provvedimenti di compatibilità ambientale di competenza statale e, quindi, anche del nuovo decreto di proroga dell'efficacia del decreto DVA-DEC-2011-400 del 18/07/2011.

CONSIDERATO che al termine dell'istruttoria condotta, come sopra esplicitata, per i tre procedimenti attivati con tre distinte istanze della Società Mediterranea delle Acque S.p.A., la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio ritiene di dover esprimere i seguenti distinti pareri.

[...]

**Proroga dell'efficacia del decreto DVA-DEC-2011-400 del 18/07/2011**

A conclusione dell'istruttoria inerente la procedura rubricata al n. 3 in argomento, relativa alla proroga dell'efficacia del provvedimento di compatibilità ambientale DVA-DEC-2011-400 del 18/07/2011, la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** esprime, per quanto di competenza e salvo contrario avviso del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui sopra, **parere tecnico istruttorio favorevole** alla proroga richiesta dalla Società Mediterranea delle Acque S.p.A. con istanza prot. n. prot. n. ME000758-2016-P del 21/04/2016, precisando che per quanto di competenza di questo Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il quadro prescrittivo del citato decreto del 2011, a seguito delle avvenute suddette verifiche di ottemperanza e verifica di assoggettabilità a VIA, deve intendersi aggiornato e sostituito con le prescrizioni di seguito elencate dal n. **B.1)** al n. **B.6)**:

**B.1)** Il Progetto Definitivo deve essere modificato ed integrato, anche per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004, prevedendo:

- a) la redazione del "Progetto di compensazione boschiva" come indicato nell'elaborato del 20/01/2017, denominato "Studio Preliminare Ambientale - Integrazione volontaria - Conferenza di Servizi 17/01/2017, Torino" (p. 3);
- b) l'adozione di materiale litoide locale - se di caratteristiche compatibili con la sicurezza degli interventi previsti - per la realizzazione, a valle del corpo diga, delle massicciate poste in corrispondenza dello scarico di fondo e del bacino di dissipazione;
- c) l'acquisizione dalle competenti Amministrazioni pubbliche delle certificazioni attestanti la non interferenza delle opere previste con aree soggette ad uso civico, così come dichiarato nel documento del novembre 2016, denominato "Studio Preliminare di impatto ambientale - Risposta alla richiesta di integrazioni pervenute dal MiBACT", punto P e Allegato A (p. 17 - art. 33);
- d) che nel Quadro Economico - conseguentemente al rispetto della prescrizione n. B.3) e, quindi, a causa del ritrovamento di resti antichi, manufatti o elementi di natura archeologica allo stato attuale non prevedibile - siano accantonate adeguate somme per assicurare l'esecuzione di altre indagini, a cura di personale specializzato in archeologia e sotto la direzione della competente Soprintendenza.
- e) che l'allegata Relazione Paesaggistica di cui al DPCM 12/12/2005 verifichi la compatibilità paesaggistica del progetto modificato ed integrato nel senso sopra indicati alle lettere a) e b), come anche a seguito degli esiti per lo stesso progetto determinati dai procedimenti di verifica di ottemperanza al decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2011-400 del 18/07/2011 e di verifica di assoggettabilità a VIA attivati dalla medesima Società.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - 1. Fase precedente alla progettazione esecutiva

Ente vigilante: Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Enti coinvolti: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (per quanto di rispettiva competenza territoriale)

**B.2)** La Società Mediterranea delle Acque S.p.A., con almeno trenta giorni di preavviso, deve:

- a) comunicare la data di inizio dei lavori, comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere e anche qualora gli stessi siano attivati per lotti successivi - alle competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio e alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio;
- b) consegnare alle competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio il cronoprogramma definitivo generale di esecuzione delle opere - comprese quelle di impianto dei cantieri - che prevedano movimenti di terra, scavi o sondaggi nel sottosuolo - al fine di consentire alle stesse Soprintendenze di predisporre i necessari sopralluoghi in corso d'opera da parte del proprio personale responsabile;
- c) dare assicurazione alle competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio dell'esplicito formale richiamo della Direzione Lavori agli obblighi derivanti dal rispetto della prescrizione n. B.3 e dell'articolo 90, Scoperte fortuite, del D.Lgs. 42/2004.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione

Ente vigilante: Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Enti coinvolti: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (per quanto di rispettiva competenza territoriale)

- B.3)** Si prescrive, ai sensi dell'articolo 90, Scoperte fortuite, del D.Lgs. 42/2004, che se durante l'attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi - comprese le attività di impostazione dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: Patrimonio archeologico), la quale se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA - 4. Fase di cantiere

Ente vigilante: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (per quanto di rispettiva competenza territoriale)

- B.4)** In corso d'opera la Società Mediterranea delle Acque S.p.A. deve provvedere a che:

- a) i siti di interesse archeologico eventualmente individuati a seguito di quanto indicato nella prescrizione n. B.3) durante la realizzazione del progetto di cui trattasi - comprese le opere di cantiere e connesse - siano esplorati esaurientemente con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, essendo edotta la Società Mediterranea delle Acque S.p.A. che qualora non fosse possibile e compatibile la tutela degli stessi siti in altra sede, la loro conservazione in situ può comportare una variante alle opere previste;
- b) qualsiasi opera di movimento terra, scavo o sondaggio nel sottosuolo che possa compromettere anche la stratigrafia archeologica, eventualmente introdotta in variante in corso d'opera rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con le procedure di cui trattasi o con il progetto Definitivo di cui alla prescrizione n. B.1) o con il Progetto Esecutivo, sia soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- c) il materiale di risulta proveniente dai movimenti di terra superficiali e/o dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, deve essere tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata;
- d) le opere di mitigazione vegetazionale, previste nel Progetto "Definitivo" di cui alla prescrizione n. B.1) e nel relativo Progetto Esecutivo, siano realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi;
- e) le opere di mitigazione vegetazionale siano realizzate possibilmente in contemporanea con l'impianto dei cantieri al fine di giungere al termine della realizzazione delle opere previste con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA - 4. Fase di cantiere

Ente vigilante: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (per quanto di rispettiva competenza territoriale)

- B.5)** In corso d'opera le competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA - 4. Fase di cantiere

Ente vigilante: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (per quanto di rispettiva competenza territoriale)

- B.6)** Gli interventi di mitigazione previsti dal Progetto Esecutivo sono soggetti:

- a) per la parte relativa alle mitigazioni vegetazionali, all'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui prima saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo nuovo obbligo di verifica triennale;
- b) per tutti gli interventi di mitigazione realizzati su indicazione della presente procedura, sia di tipo vegetazionale che edile, al mantenimento in perfetto stato di conservazione al fine di non costituire essi stessi un elemento di degrado delle qualità paesaggistiche dei luoghi interessati.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERA M - 7. Fase di esercizio

Ente coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (per quanto di rispettiva competenza territoriale)".

**VALUTATI** gli esiti della procedura di verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui alla sezione A) lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del D.M. n. 400 del 18/07/2011, oggetto di specifica istruttoria identificata con il codice "ID VIP 3339", la quale si è conclusa con l'espressione del Parere n. 2401 del 19/5/17 che ha ritenuto ottemperata solo la prescrizione Sezione A) lettera b), rimandando ai sopra citati parere del MIBACT (nota prot. n. 10923 del 07/04/2017, acquisita al prot. n. 8632/DVA del 10/04/2017) e osservazione unitaria regionale della Regione Piemonte (nota prot. n. 13.200.10 - VALINT22\_2014/A18000 - 8/2016A/A18000 - 1, acquisita al prot. n. 632/CTVA del 02/03/2017) per le prescrizioni di cui rispettivamente alle sezioni B) e C) del citato decreto, aggiornate al progetto modificato approvato.










VALUTATI gli esiti della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, oggetto di specifica istruttoria identificata con il codice "ID VIP 3340", la quale si è conclusa con l'espressione del Parere n. 2399 del 19/05/2017, che ha ritenuto di escludere dalla procedura di VIA le modifiche apportate agli interventi di manutenzione straordinaria della diga di Badana dal progetto definitivo approvato, che ha recepito le richieste di cui alla nota M.INF. DIGHEIDREL Div. V 20/09/2013, a condizione di ottemperare alle prescrizioni di cui al citato D.M. n. 400 del 18/07/2011 come integrato dal citato Parere n. 2399 del 19/05/2017, relativo alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui alla sezione A) lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del D.M. n. 400 del 18/07/2011, codice "ID\_VIP 3339".















**Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO**

**La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS**













**ESPRIME**

**parere positivo all'istanza di proroga di n. 5 (cinque) anni del termine previsto dal decreto prot. n. DVA-DEC-2011-400 del 18/07/2011 per la realizzazione del progetto denominato "Diga di Badana nel Comune di Bosio (Al), lavori di manutenzione straordinaria. D.M. 400 del 18/07/2011. Richiesta di proroga di 5 anni della validità del Decreto Ministeriale" (codice "ID\_VIP\_3342"), nella Regione Piemonte, presentato dalla "Mediterranea delle Acque S.p.A." ("Proponente"), così come riproposto nella verifica di assoggettabilità a VIA di cui al Parere n. \_\_\_\_\_ del 19/05/2017.**

Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)	
Cons. Giuseppe Caruso (Coordinatore Sottocommissione VAS)	
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	
Prof. Saverio Altieri	ASSENTE
Prof. Vittorio Amadio	
Dott. Renzo Baldoni	
Avv. Filippo Bernocchi	ASSENTE
Ing. Stefano Bonino	
Dott. Andrea Borgia	

Ing. Silvio Bosetti	
Ing. Stefano Calzolari	
Ing. Antonio Castelgrande	ASSENTE
Arch. Giuseppe Chiriatti	
Arch. Laura Cobello	ASSENTE
Prof. Carlo Collivignarelli	
Dott. Siro Corezzi	ASSENTE
Dott. Federico Crescenzi	
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	
Cons. Marco De Giorgi	
Ing. Chiara Di Mambro	
Ing. Francesco Di Mino	
Avv. Luca Di Raimondo	
Ing. Graziano Falappa	
Arch. Antonio Gatto	
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	
Prof. Antonio Grimaldi	
Ing. Despoina Karniadaki	ASSENTE



Dott. Andrea Lazzari	
Arch. Sergio Lembo	
Arch. Salvatore Lo Nardo	
Arch. Bortolo Mainardi	ASSENTE
Avv. Michele Mauceri	
Ing. Arturo Luca Montanelli	ASSENTE
Ing. Francesco Montemagno	ASSENTE
Ing. Santi Muscarà	
Arch. Eleni Papaleludi Melis	
Ing. Mauro Patti	
Cons. Roberto Proietti	
Dott. Vincenzo Ruggiero	ASSENTE
Dott. Vincenzo Sacco	
Avv. Xavier Santiapichi	ASSENTE
Dott. Paolo Saraceno	
Dott. Franco Secchieri	ASSENTE
Arch. Francesca Soro	
Dott. Francesco Carmelo Vazzana	
Ing. Roberto Viviani	ASSENTE